

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 120

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazione

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 giugno 2002)

—————

RELAZIONE

Le alleguate proposizioni normative disciplinano il procedimento di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, al fine di semplificare i relativi procedimenti di emissione, in base ai noti principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza.

Tali proposizioni saranno adottate ai sensi della Legge 21 Dicembre 2001, n.443 (*"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"*), che intende approntare gli strumenti idonei ad una celere realizzazione di quelle opere che l'articolo 1, comma 1, definisce *"Infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese"*.

La Legge delega contempla, infatti, la possibilità di riformare le procedure di valutazione di impatto ambientale, di individuare nuove procedure, *"in sostituzione di quelle previste"*, per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni necessarie, nonché di modificare la disciplina della conferenza di servizi, così da rendere componibili eventuali dissensi espressi da amministrazioni pubbliche portatrici di specifici pubblici interessi coinvolti.

È noto che il sistema UMTS, come tutti i sistemi di telefonia mobile, richiede una capillare diffusione sul territorio delle stazioni radio base, innanzitutto poiché la frequenza di propagazione superiore ai 2 GHz risente maggiormente dei fenomeni fisici di attenuazione e fading, ed, inoltre, a causa della possibilità di allocazione dinamica delle risorse spettrali consentita dalla tecnologia UMTS; una allocazione che impone un dimensionamento delle risorse spettrali rapportata non solo in base al numero di clienti, ma anche in considerazione alla tipologia del servizio richiesto dai consumatori (voce, dati, dati ad alta velocità, ecc.).

Invero, anche il sistema di telecomunicazioni c.d. a banda larga presuppone una capillare installazione di infrastrutture, che devono essere realizzate mediante l'effettuazioni di scavi ed imponendo delle servitù di transito su beni pubblici e privati.

Per far fronte alle relative esigenze è stato predisposto l'allegato articolato, le cui linee portanti sono quelle di seguito illustrate:

ARTICOLO I

L'articolo 1 del decreto legislativo individua, tra gli obiettivi perseguiti, innanzitutto la liberalizzazione ed il potenziamento del settore delle telecomunicazioni, in conformità alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria vigente a tutela della concorrenza e del mercato: solo consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture può infatti essere creato un mercato effettivamente concorrenziale nel settore.

È noto, inoltre, che l'inadeguatezza delle infrastrutture di telecomunicazioni restringe o impedisce, a danno dei consumatori, la possibilità di ricorrere alle comunicazioni mobili o personali ed, in genere, ai nuovi sistemi di telecomunicazione, ritardando quindi la diffusione del progresso tecnico.

È evidente, d'altronde, che la realizzazione, da parte degli operatori del settore, delle infrastrutture necessarie alla diffusione del progresso tecnico, presuppone l'esistenza di un quadro normativo unitario di riferimento, attesi gli elevati costi che dette imprese debbono affrontare.

È importante pertanto procedere innanzitutto ad una razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, affinché siano certi i tempi necessari per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi.

Il decreto legislativo intende fronteggiare – nel rispetto delle autonomie locali – la situazione di disagio ed incertezza nella quale si sono venuti a trovare i soggetti titolari delle licenze individuali di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 31 luglio 1997, n.249, i quali devono osservare normative differenti da regione a regione ed iter burocratici eterogenei per il rilascio dei provvedimenti abilitativi alle installazioni *de quibus*.

Il decreto, d'altronde, nel fornire un quadro normativo unitario in materia di semplificazione amministrativa, non intacca l'autonomia degli enti locali, i quali possono individuare ulteriori forme di semplificazione dei procedimenti di loro competenza.

Il decreto, infine, assume anche il dichiarato obiettivo di garantire, in modo uniforme sul territorio nazionale, l'osservanza dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti dalla legge 22 Febbraio 2001, n.36 e dai relativi provvedimenti statali di attuazione.

ARTICOLO 2

L'articolo 2 del decreto – dopo aver qualificato le infrastrutture di telecomunicazione come opere di interesse nazionale - le assimila alle opere di urbanizzazione primaria, chiarendo, però, che dette opere restano in proprietà dei rispettivi operatori.

ARTICOLO 3

L'articolo 3 del decreto legislativo in esame disciplina il procedimento di autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di telecomunicazione per impianti radioelettrici ed, in specie, per l'installazione e/o la modifica di torri, tralicci per impianti radio-trasmettenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazioni di stazioni radiobase per telecomunicazioni mobili GSM /UMTS e reti radio a larga banda punto - multipunto.

L'autorizzazione alla installazione, di competenza dell'Ento locale, deve essere rilasciata all'operatore di telecomunicazione, previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di emissione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla Legge 22 Febbraio 2001, n.36 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

Il secondo comma dell'articolo 3 ribadisce la facoltà dei Comuni di provvedere all'adozione di *"un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"*, chiarendo, però, che le singole Amministrazioni devono tenere conto, in sede regolamentare, delle maggiori esigenze di infrastrutture di telecomunicazioni nei centri abitati, ove è maggiore la densità della popolazione.

La conformità dell'impianto agli obiettivi di qualità, di cui alla medesima legge 22 Febbraio 2001, n.36, rileva, d'altronde, ai fini della concessione di eventuali incentivi, i quali possono avere natura finanziaria o reale. Detti incentivi debbono essere riconosciuti agli operatori compatibilmente con le esigenze di bilancio.

ARTICOLO 4

L'Articolo 4 disciplina il procedimento autorizzatorio, in base ai noti principi di speditezza e concentrazione dell'azione amministrativa.

Il primo comma, infatti, prevede l'obbligo, dell'Ufficio competente a ricevere l'istanza, di comunicare immediatamente il nominativo del responsabile del procedimento. È il responsabile del procedimento il soggetto che dovrà (*rectius*: potrà) richiedere eventuali integrazioni documentali, (soltanto) entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il secondo comma subordina il rilascio dell'autorizzazione alla presentazione di apposita istanza, "conforme al modello di cui all'allegato A e corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di emissione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 Febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della C'EI...".

Nel caso di impianti con potenza in antenna inferiore ai 7 Watt, trova applicazione il diverso istituto della denuncia di inizio attività, da attivare mediante la presentazione all'Ente locale di apposita dichiarazione in conformità al modello già previsto dall'ente locale o, in mancanza, di quello di cui all'allegato B al decreto.

Qualora non si debba provvedere ad integrazioni documentali, il responsabile del procedimento provvede ad espletare tempestivamente l'attività istruttoria, concludendo il relativo procedimento con provvedimento espresso.

Nel caso in cui la documentazione presentata dal richiedente non sia idonea ad attestare la conformità del progetto ai limiti di emissione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, ovvero quando una amministrazione interessata comunicò il proprio motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, un'apposita conferenza di servizi, alla quale prendono parte un rappresentante della regione, un rappresentante dell'Ente locale, un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ovvero, alternativamente, un rappresentante dell'ISPSEL e dell'ASL, e comunque dell'amministrazione dissenziente al fine di valutare l'autorizzabilità dell'installazione.

In tal modo, si è inteso, per un verso, prevedere la possibilità di ricorrere a strutture organizzative diverse dalle A.A.R.R.P.A., e, per altro verso, venire incontro all'esigenza di

speditezza, concentrazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'espressa previsione della applicabilità dell'istituto della conferenza di servizi.

Le proposizioni normative in esame, infatti, oltre ad abrogare espressamente l'articolo 2bis della Legge 1 Luglio 1997, n.189, prevedono la possibilità di approvare a maggioranza dei presenti il progetto, valutandone l'impatto ambientale nell'ambito della stessa conferenza di servizi; approvazione che "sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241". E' tuttavia previsto che in caso di motivato dissenso della regione o di una delle autorità preordinate alla tutela dell'ambiente, della salute o del patrimonio storico - artistico, si faccia ricorso al procedimento previsto dall'art.14 - quater della legge n.241/90.

ARTICOLO 5

L'articolo 5 stabilisce innanzitutto il termine di sessanta giorni entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, attribuendo all'inerzia della pubblica amministrazione, protratta oltre il predetto termine di sessanta giorni, il significato di accoglimento dell'istanza presentata dall'operatore

Il secondo comma, infine, prevede che i lavori di installazione debbano essere completati entro il termine perentorio di dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione, stabilito a pena di decadenza del titolo abilitativo stesso: si tratta di una misura sanzionatoria che trova la propria ragion d'essere nella esigenza di evitare che gli operatori del settore procedano ad eventuali accaparramenti preventivi dei siti.

ARTICOLO 6

L'articolo 6 disciplina i procedimenti di autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni che presuppongono l'effettuazione di scavi ovvero l'adozione di provvedimenti concessori per l'occupazione di suolo pubblico, prevedendo che l'operatore debba presentare, in tali ipotesi, un'apposita istanza conforme ad apposito modello (allegato C al decreto legislativo).

Anche in tali ipotesi, il responsabile del procedimento deve provvedere ad espletare tempestivamente l'attività istruttoria, concludendo il relativo procedimento con provvedimento espresso.

È il responsabile del procedimento il soggetto cui compete il potere di richiedere all'operatore interessato *"il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta"*.

Il responsabile del procedimento può altresì convocare con provvedimento motivato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della istanza di autorizzazione, un'apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l'approvazione a maggioranza dei presenti del progetto *"sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni"*. Anche in questo caso vengono salvaguardati interessi sensibili mediante l'apposito procedimento della legge n.241/90.

Ai fini dell'autorizzazione, qualora si tratti di effettuare scavi nel suolo pubblico a profondità fino a due metri, va valutato da parte dell'autorizzante l'interesse alla conservazione degli immobili, alla sicurezza delle persone ed alla tutela del patrimonio archeologico.

Il settimo comma chiarisce ulteriormente che il rilascio dell'autorizzazione *de qua* comporta, *ipso jure*, l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione per l'occupazione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario per l'installazione dell'infrastruttura.

Il successivo ottavo comma ribadisce l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso prevedendosi, ai fini della formazione del provvedimento silenzioso *de quo*, il termine di sessanta giorni, salvo si tratti di attraversamenti di strade o, comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai cento metri. In tale ultima ipotesi, infatti, il termine per la formazione del silenzio assenso è ridotto a quindici giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza presentata dall'operatore di telecomunicazioni.

ARTICOLO 7

L'articolo 7 è diretto a contemperare i preminenti interessi pubblici connessi alla installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni con gli altri interessi affidati alla cura degli Enti locali, prevedendo che, qualora l'installazione comporti l'effettuazione di scavi all'interno dei centri abitati, debba avvenire un coordinamento dei diversi operatori di telecomunicazioni, così da minimizzare i disagi della collettività di cui l'Ente locale è ente esponenziale.

Il responsabile del procedimento deve, in tali ipotesi, procedere ad una pubblicizzazione, per via telematica, del progetto presentato dall'operatore di telecomunicazioni, così da agevolare la condivisione dello scavo con altri soggetti interessati e la coubicazione delle infrastrutture ed, in specie, dei cavi di telecomunicazioni.

La condivisione dello scavo o la coubicazione delle infrastrutture presuppone un accordo tra gli operatori interessati; in assenza di tale accordo, l'ente proprietario delle aree è tenuto

comunque a rilasciare il provvedimento abilitativo richiesto in base al criterio della priorità delle domande.

È fatto però divieto, al fine di tutelare i diversi interessi coinvolti nel procedimento autorizzatorio *de qua*, di effettuare scavi nel medesimo sito per il periodo di dodici mesi dalla data del rilascio dell'ultima autorizzazione.

Qualora venga richiesta la condivisione dello scavo ovvero la cubicazione delle infrastrutture, il termine di cui al precedente articolo 6 è aumentato sino a novanta giorni, decorrenti, come nelle altre ipotesi, dalla data di ricezione dell'istanza presentata dall'operatore di telecomunicazioni.

ARTICOLO 8

L'articolo 8 disciplina l'installazione delle c.d. reti dorsali, le quali, per loro natura, dovrebbero interessare aree di proprietà di più enti pubblici.

In tali ipotesi, l'istanza di autorizzazione, presentata dall'operatore in conformità al modello allegato *sub D*, deve essere valutata in una conferenza di servizi tra gli enti proprietari, convocata anche su iniziativa dell'operatore interessato.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione e l'approvazione a maggioranza dei presenti del progetto "*sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni*", fatto salvo il procedimento in caso di motivato dissenso di una delle autorità indicate.

Salva l'applicazione del successivo articolo 9, il quarto comma dell'articolo 8 esclude la corresponsione di indennità agli enti proprietari e/o gestori delle aree interessate dall'installazione.

Gli enti pubblici devono provvedere a pubblicizzare con cadenza semestrale i propri lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree di loro proprietà al fine di consentire, ai titolari delle licenze individuali di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge 31 luglio 1997, n.249, di pianificare le proprie attività strumentali.

Inoltre, le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni, attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla realizzazione di adeguate infrastrutture di telecomunicazioni, devono consentire, a tali fini, l'accesso alle proprie infrastrutture disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle loro attività istituzionali.

ARTICOLO 9

L'articolo 9 chiarisce che nessun onere finanziario o reale può essere imposto agli operatori di telecomunicazioni, in conseguenza della installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, fatta eccezione per il canone connesso all'occupazione del suolo pubblico, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e per le eventuali indennità strettamente necessarie a coprire i costi per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi *de quibus*.

ARTICOLO 10

L'art.10 aggiunge un comma all'articolo 232 del codice postale, che pone limitazioni legali al diritto di proprietà per il posizionamento di fili, cavi di impianti di telecomunicazioni. Si riconosce invero agli operatori incaricati del servizio la legittimazione ad agire in giudizio contro chi si opponga o turbi il passaggio e l'installazione delle infrastrutture.

ARTICOLO 11

L'articolo 11 contiene una norma transitoria, la quale qualifica come provvedimenti autorizzatori i titoli abilitativi già ottenuti dagli operatori del settore.

Lo stesso articolo contiene pure l'espressa abrogazione dell'articolo 2 bis della legge 4 luglio 1997, n. 189 e di ogni disposizione legislativa in contrasto con il decreto

ARTICOLO 12

La norma regola i rapporti rispetto alle regioni a statuto speciale.

ARTICOLO 13

L'ultima norma del decreto ne dichiara l'urgenza, stabilendo che il decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il decreto legislativo non comporta oneri a carico dello Stato e pertanto non si provvede a redigere la relazione tecnico - finanziaria.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Nuove disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della Legge 21 Dicembre 2001, n.443;

Vista la deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001 n.12 pubblicata nella GU n.68 del 21 marzo 2002 ed in particolare il piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per gli Affari regionali e con il Ministro per l'Innovazione e le tecnologie;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art.1

(obiettivi e definizioni)

Il presente decreto detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle infrastrutture necessarie per le telecomunicazioni, al fine di:

- a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;
- b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione ed adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;

- c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;
- d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di emissione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 Febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione;
- e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
- f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello locale;
- g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in condizioni di mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;
- h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico.

Art.2

(infrastrutture di telecomunicazioni)

1. Le infrastrutture per le telecomunicazioni sono opere di interesse nazionale e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando in proprietà dei rispettivi operatori.

Articolo 3

(infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici)

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, tralicci per impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione di stazioni radio base per telecomunicazioni mobili GSM/UMTS nonché per reti radio a larga banda punto - multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di emissione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto dalla legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. Gli enti locali assicurano l'omogenea diffusione delle infrastrutture di telecomunicazioni mobili e personali in tutto il territorio comunale.
3. Compatibilmente con le esigenze di bilancio, gli enti locali prevedono incentivi di natura reale o finanziaria per gli operatori che installano infrastrutture di telecomunicazioni conformi agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36, ovvero modificano le installazioni degli impianti preesistenti in conformità ai predetti obiettivi di qualità, nelle aree individuate dagli stessi enti locali.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni culturali ed ambientali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999 n.490.

Art.4

(procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di telecomunicazioni ed impianti radio-elettrici)

1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 3 è presentata all'ente locale dai soggetti titolari della licenza individuale di cui all'art.4, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n.249. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di emissione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate da più operatori. Nel caso di impianti con potenza in antenna inferiore ai 7 Watt è sufficiente anche la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.
3. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al successivo articolo 5, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

4. Nel caso in cui la documentazione presentata dal richiedente non sia idonea ad attestare la conformità del progetto ai limiti di emissione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità e comunque nel caso in cui la Regione ovvero altra amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, un rappresentante della regione, un rappresentante dell'ente locale, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ovvero, alternativamente, dell'ISPSEL, un rappresentante dell'ASL competente ed un rappresentante dell'amministrazione dissenziente.
5. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
6. Qualora il motivato dissenso sia espresso dalla Regione, da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico - artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990.n.241..

Art.5
(esiti e conseguenze)

1. Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 4 (istanza di autorizzazione o denuncia di inizio di attività), nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art.6

(opere civili. scavi e occupazione di suolo pubblico)

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso sia espresso dalla Regione, da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico - artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990.n.241.
6. Per scavi nel suolo pubblico profondi fino a due metri ai fini del rilascio dell'autorizzazione si tiene conto di motivi di conservazione degli immobili, sicurezza delle persone e tutela del patrimonio archeologico.
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, e fatta

eccezione per il diniego di cui al comma 5, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 100 metri, il termine è ridotto a 15 giorni.

Art.7

(condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni)

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, il responsabile del procedimento provvede immediatamente ad inserire il progetto in apposito archivio telematico. affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al precedente comma, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
3. È fatto divieto di effettuare scavi nel medesimo sito per il periodo di dodici mesi dalla data del rilascio dell'ultima autorizzazione
4. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 6. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 8, è fissato in novanta giorni.

Art.8

(reti dorsali)

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, deve essere valutata in una conferenza di servizi tra gli enti proprietari, alla quale partecipa anche un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli artt. 12 ss del d.P.R. 8 giugno 2001 n.327.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso dalla Regione, da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico - artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,n.241
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 9, comma 2, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire, ai titolari delle licenze individuali, una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Art. 9

(oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico)

1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, ai sensi dell'art.4 della legge 31 luglio 1997 n.249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del

decreto legislativo 15 novembre 1993,n.507,oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446,nonché dell'eventuale contributo a tantum per le spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n.507 del 1993.

Art.10

(Limitazioni legali alla proprietà privata)

1. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n.156 è aggiunto il seguente comma: "L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed all'installazione delle infrastrutture".

Art.11

(norma transitoria)

1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente articolo 4.
2. È abrogato l'articolo 2 bis della legge 1 luglio 1997, n.189 ed ogni altra disposizione in contrasto con le prescrizioni del presente decreto.

Art.12

(legislazione regionale)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.

Art.13
(entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto nato a
.....
il residente a via
n°
nella sua qualità di della
Società.....
con sede in via n°
.....

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

1 Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti

1.1 Posizionamento degli apparati

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

1.2 Descrizione del terreno circostante

Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare, o poste in sua prossimità.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

1.3 Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

2. Stime del campo generato

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel Punto 2.1. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

- Volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [doc. CEI SC 102 GL "SRB"].
- Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.
- Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:
 - evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
 - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 – Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

2.1 Modalità di simulazione numerica

- Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno, azimut di puntamento dell'antenna riferito al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E_0).

- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
- Mappe del territorio circostante all'impianto:
 - Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:10.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso)
 - Mappe catastali con scala non superiore a 1:5000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
 - Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:10.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
 - Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il Sottoscritto,

consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della Legge 27 Gennaio 1968, n.15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi.

RILASCIA

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: " l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla Legge 22 Febbraio 2001, n.36".

A tal fine, il Sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma

DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 7 watt)

Il sottoscritto nato a

il residente a via
n°

nella sua qualità di della
Società.....

con sede in via n°
.....

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti

1. Posizionamento degli apparati

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

2. Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmettente.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto nato a
.....

il residente a via
n°

nella sua qualità di della
Società.....

con sede in via n°
.....

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto:

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA

Per impianti urbani:

- *Planimetria dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:*
 - *tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;*
 - *manufatti previsti lungo l'impianto con apposita simbologia;*
 - *particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei manufatti;*
 - *sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;*
 - *sezioni relative agli attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;*
 - *vie interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.*

Per impianti extraurbani:

- *stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;*
- *planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:*
 - *tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;*
 - *manufatti previsti lungo l'impianto;*
 - *sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;*
 - *strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa.*

Data

Firma

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
PER OPERE CIVILI, CAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
IN AREE EXTRAURBANE**

Il sottoscritto n.º
il residente a via n.º
nella sua qualità di della Società
con sede in via n.º

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- dovranno essere indicate le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- dovranno essere indicati i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- dovranno essere evidenziate eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui è indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA

Per impianti extraurbani:

- stralcio planimetrico in scala non superiore a 1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
- planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi:
 - tracciato di posa indicante eventuali tratte di concorrenza con altri enti/gestori;
 - manufatti previsti lungo l'impianto;
 - sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti;
 - strade interessate (lunghezza dell'impianto e tecnica di posa)

Data

Firma



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) seduta del 20 giugno 2002

Oggetto: Schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni”, su delega conferita dall’art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta “Legge obiettivo”).

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, che all’art. 1:

- comma 2, prevede che il Governo sia delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 dello stesso art. 1;
- comma 3, dispone che i decreti legislativi previsti dal richiamato comma 2 siano emanati sentito il parere di questa Conferenza;

VISTO lo schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni”, nel testo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 maggio 2002, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, prot. n. 10.3.1/3136 del 21 maggio 2002;

CONSIDERATI gli esiti della seduta di questa Conferenza del 30 maggio 2002, nel corso della quale l’esame dello schema in oggetto è stato rinviato;

CONSIDERATI gli esiti dell’ incontro tecnico del 5 giugno 2002, nel corso del quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno rappresentato in un documento: * perplessità con riguardo alla coerenza dello schema con i contenuti e i principi della legge delega 21 dicembre 2001, n. 443; * richieste di emendamenti accolte in parte dal Ministero proponente;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

- i rappresentanti degli enti locali: *hanno preliminarmente osservato che lo schema di decreto, attuativo della legge - obiettivo, non troverebbe, a loro avviso, fondamento in detta legge; *hanno espresso perplessità su specifici aspetti dello schema; *hanno convenuto su talune proposte emendative avanzate dalle Regioni;

CONSIDERATO che nelle sedute di questa Conferenza del 6 e 13 giugno 2002 l'esame dello schema in oggetto è stato rinviato;

TENUTO CONTO che nel corso della seduta il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome:

- ha rilevato che tutte le Regioni, tenuto conto del novellato titolo V della Costituzione, ritengono necessario l'inserimento del principio di cedevolezza nel testo, fermi restando gli emendamenti già proposti nella seduta del 6 giugno 2002 e riproposti nella odierna seduta nell'allegato A, parte integrante del presente atto;

- ha espresso, e formalizzato nello stesso allegato A, i seguenti pareri:

* favorevole, subordinato all'accoglimento dell'inserimento della clausola di cedevolezza, da parte delle Regioni Piemonte, Puglia, Sicilia, Lazio, Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria, avendo preso atto che il Ministro delle comunicazioni ha accolto tutti gli emendamenti presentati dalle Regioni, come formalizzati nel citato allegato A;

* negativo da parte delle Regioni: Emilia - Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Basilicata e Valle D'Aosta; le Regioni Umbria, Basilicata e Valle D'Aosta, peraltro, ritengono inaccettabile le previsioni di cui all'art. 10 dello schema;

CONSIDERATO che in seduta, con riguardo alle Associazioni delle Autonomie locali:

- si è acquisito il parere negativo, (allegato sub B), dell'UPI;

- si è registrato un parere condizionato all'accoglimento di specifici emendamenti da parte dell'ANCI, i cui rappresentanti: * ai fini del rispetto delle disposizioni recate dalla legge n. 36 del 2001, in particolare dall'art. 8, hanno espresso il loro dissenso sulla previsione dell'art. 2, comma 2 - recata in una bozza di nuova stesura dello schema di decreto (allegato C) - ritenuta lesiva della potestà regolamentare degli Enti locali, in quanto prevede che le infrastrutture di cui all'art. 3 della citata bozza, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale e terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento; * hanno avanzato una nuova prospettiva per il procedimento previsto per i casi di dissenso in sede di valutazione per il rilascio delle

8

7





Presidenza del Consiglio dei Ministri

autorizzazioni, proponendo che all'art. 4, comma 7, si modifichi l'attuale previsione e si dimandi allo sportello unico per le imprese il rilascio delle autorizzazioni, in tal modo ripristinando la potestà regolamentare dei Comuni, e si disponga il ricorso alla Conferenza di servizi, quale sede per poter dirimere conflitti, nei soli casi di eventuale dissenso da parte di coloro che richiedono l'autorizzazione;

- si è registrata l'adesione del Rappresentante dell'UNCEM alle posizioni espresse dal Presidente dell'ANCI;

CONSIDERATO che il Ministro per le comunicazioni, nel confermare la propria disponibilità a riconoscere un ruolo di tutte le istituzioni deputate ad intervenire per la realizzazione delle infrastrutture in questione, Comuni e Province comprese:

- ha consegnato al Presidente di questa Conferenza una nuova bozza dello schema in esame (allegato C);

- si è dichiarato disponibile a precisare all'art. 2, comma 2 del testo di detta bozza, che gli impianti sono quelli relativi ai siti mobili GSM/UMTS, al fine di venire incontro alle preoccupazioni manifestate dall'ANCI con riguardo alla consistenza del numero delle tipologie di dispositivi e infrastrutture di telecomunicazione da installare;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa e di cui agli allegati A e B, sullo schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni per accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni", approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 maggio 2002, e trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, prot. N. 10.3.1/3136 del 21 maggio 2002.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpio

Riccardo Carpio

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia





CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE DELLE REGIONI IN MERITO ALLO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE PER
LE RETI DI TELECOMUNICAZIONI”**

Punto 4) Odg. Conferenza Unificata

Tutte le Regioni visto il nuovo Titolo V della Costituzione, anche alla luce della intesa interistituzionale, ritengono necessario l’inserimento del principio di cedevolezza nel testo dello schema di decreto legislativo.

Ciò premesso e fermi restando gli emendamenti già presentati nella seduta della Conferenza Unificata del 6 giugno u.s., le Regioni Piemonte, Puglia, Sicilia, Lazio, Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria esprimono parere favorevole condizionato all’inserimento della clausola di cedevolezza e all’accoglimento integrale dei detti emendamenti.

Le Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e Valle d’Aosta., esprimono parere negativo.

Le Regioni Umbria, Valle d’Aosta e Basilicata ritengono, inoltre, inaccettabile la previsione di cui all’art.10 dello schema di decreto legislativo.

Si riportano di seguito gli emendamenti presentati nella seduta della Conferenza Unificata del 6 giugno u.s.:

- occorre un chiarimento sull’oggetto del presente schema di decreto legislativo che recita: “[...]infrastrutture per le reti di telecomunicazioni.” Infatti, tale denominazione non è coerente con quanto riportato all’articolo 3, comma 1, in cui sono citati “...impianti radiotrasmittenti” che possono essere assimilati a tutti quegli impianti di radiodiffusione (radio e TV) non riconducibili a reti di telecomunicazioni (il Ministero delle Comunicazioni, di seguito chiamato MinCom, si riserva di precisare integrando con l’esplicita previsione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre);

- all’articolo 1 al titolo eliminare le parole “e definizioni” (approvato);
- all’articolo 1, lettera d) sostituire la parola “emissione” con la parola “disposizione” (approvato);



- all'articolo 1, in fondo alla lettera f) dopo le parole "a livello locale" aggiungere le parole "nel rispetto delle competenze regionali di cui all'articolo 8 della legge 36/2001" (*approvato*);

- all'articolo 1, in fondo, aggiungere una lettera i): "facilitare la realizzazione delle reti radio per i collegamenti di emergenza sanitaria e per i collegamenti della protezione civile di cui al D.L. 6/10/98 e al D.M. 22/12/98" (*approvato*);

- all'articolo 1, in fondo, aggiungere una lettera l): "favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture sull'intero territorio nazionale" (*approvato – anche se il concetto pare già espresso alla precedente lettera a*);

- all'articolo 2 sostituire la frase: "e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando in proprietà dei rispettivi operatori" con la frase "e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica";

- all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "GSM/UMTS" inserire le parole: "di reti radio isofrequenziali sincrone per l'emergenza sanitaria e la protezione civile" (*approvato*);

- all'articolo 3, comma 1, terzultimo rigo, sostituire la parola "emissione" con la parola "esposizione" (*approvato*);

- all'articolo 3, comma 2 l'ANCI ha richiesto la sostituzione della parola "assicurano" con la parola "favoriscono" (*il MinCom non condivide*);

- all'articolo 3, si chiede l'abrogazione del comma 3 (*approvato*);

- all'articolo 3, comma 4, dopo le parole. "1999, n. 490" aggiungere le parole: "nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898" (*approvato*);

- all'articolo 4, comma 2, sostituire la parola "emissione" con la parola "esposizione" (*approvato*);

- all'articolo 4, comma 2, dopo le parole : "In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate" inserire la parola "congiuntamente" (*approvato*);

- all'articolo 4, comma 2, dopo le parole "ai 7 Watt" aggiungere le parole "intesi come somma delle potenze applicate ai singoli sistemi radianti presenti nello stesso sito" (*approvato*);



- all'articolo 4, tenuto conto del supporto che A.R.P.A. fornisce agli enti locali, anche in termini di formazione del catasto, aggiungere un comma 2 bis: "Copia dell'istanza viene inoltrata contestualmente all'A.R.P.A.. Lo sportello locale competente provvede a darne diffusione al pubblico e ai soggetti interessati, con esclusione dei dati caratteristici di impianto" (*approvato*);

- all'articolo 4, comma 3 sostituire la parola "dieci" con la parola "quindici" ed eliminare le parole "e la rettifica" (*approvato ad esclusione di ANCI ed UPI che chiedono l'abrogazione del comma*);

- all'articolo 4, comma 4, si chiede l'abrogazione dell'inizio del comma dalle parole "Nel caso in cui..." alle parole "... e comunque" (*approvato ad esclusione di ANCI ed UPI che chiedono l'abrogazione del comma*);

- all'articolo 4, comma 4, il termine di quindici giorni, in esso previsto, appare troppo breve; si richiede il termine di almeno trenta giorni dal ricevimento dell'istanza (*approvato ad esclusione di ANCI ed UPI che chiedono l'abrogazione del comma*);

- all'articolo 4, comma 4, sostituire il periodo da: "un rappresentante del Ministero delle comunicazioni" fino a: "dell'amministrazione dissenziente" con le parole: "i rappresentanti delle amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36" (*approvato con riserva del MinCom che chiede la presenza comunque di un proprio rappresentante e dell'amministrazione dissenziente. ANCI ed UPI chiedono l'abrogazione del comma*);

- all'articolo 4, comma 6, dopo le parole: "motivato dissenso" inserire le seguenti parole: "a fronte di una decisione positiva assunta dalla maggioranza della conferenza di servizi" (*approvato ad esclusione di ANCI ed UPI che chiedono l'abrogazione del comma*);

- all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "si intendono accolte" si aggiungono le parole " fatta eccezione per il dissenso di cui all'art. 4 comma 6" (*approvato con riserva di MinCom sugli aspetti formali*);

- all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "motivato dissenso" inserire le seguenti parole: "a fronte di una decisione positiva assunta dalla maggioranza della conferenza di servizi" (*approvato ad esclusione di ANCI ed UPI che chiedono l'abrogazione del comma*);

- all'articolo 8, comma 4, non vengono precisate le modalità con cui devono essere resi noti i programmi relativi a lavori di manutenzione, la cui



pubblicizzazione comporta in ogni caso oneri aggiuntivi per le amministrazioni stesse (*riserva di valutazione ed approfondimento da parte del MinCom*);

- all'articolo 11 si chiede di abrogare il comma 1 (*il MinCom si riserva di riformulare il comma medesimo provvedendo ad una ricognizione sullo stato delle concessioni esistenti*)

- all'articolo 11, comma 2, dopo le parole "n. 189" abrogare le restanti parole fino alla fine del comma (*il MinCom si riserva un chiarimento*);

- Si propone la modifica dell'allegato all'istanza di autorizzazione (allegato A) nel seguente modo:

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato frequenza, marca e modello ~~tipo~~ di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno indBi, ~~azimut di puntamento~~ direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferito al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360 °, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E₀);
- Indirizzo completo dei seguenti dati: Comune, via e n° civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing);
- Nel caso di stazioni radio base per telecomunicazioni mobili indicare il numero massimo di portanti attivabili nella singola cella di trasmissione;
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto su scala 1:500;
- Mappa del territorio circostante all'impianto con scala non superiore a 1:2000 riportante il punto di installazione, e le seguenti informazioni nella zona circostante con un raggio di almeno 300 m intorno all'impianto: indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando il numero di piani fuori terra di ciascuna di esse, nonché dei luoghi di pubblico accesso, curve di livello altimetriche, nord geografico.

- all'allegato B si precisa che: sulla denuncia di inizio attività per gli impianti con potenza inferiore ai 7 watt è necessario allegare le stesse informazioni tecniche considerate per gli impianti soggetti ad autorizzazione.

Roma, 20 giugno 2002



coi signor. ALL. I
in sollet.
R. Casp. u



UPI

***Decreto legislativo recante "Disposizioni per accelerare la realizzazione delle
infrastrutture per le reti di telecomunicazioni"***

Conferenza Unificata del 20 giugno 2002



Il provvedimento in esame vuole accelerare la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione di nuova generazione, attraverso disposizioni che facilitino l'attuazione dei piani di investimento previsti dagli operatori privati.

Per il raggiungimento di queste finalità, senza dubbio condivisibili alla luce della necessità di superare i ritardi dell'Italia in materia di infrastrutture di larga banda, viene utilizzato lo strumento del decreto legislativo in attuazione della legge n.443/2001.

Tale legge prevede una procedura speciale per la realizzazione delle opere strategiche contenute nel programma approvato dal CIPE, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 1, della legge 443/2001.

La grande rilevanza delle questioni affrontate, sia per l'importanza strategica delle opere sul piano nazionale, sia per i profili di costituzionalità della procedura speciale di fronte alle competenze legislative delle Regioni e alle competenze amministrative dei Comuni e delle Province, hanno spinto il Governo, su proposta della Conferenza Unificata, a proporre al Parlamento una modifica della disposizione richiamata, attraverso un emendamento al Collegato infrastrutture (A.S. 1246) che prevede la necessità di un'intesa con la Conferenza unificata, quale presupposto necessario del Programma approvato dal CIPE.

In attesa dell'approvazione di tale modifica legislativa, l'approvazione dei decreti delegati previsti dall'art. 1 comma 2, della legge 443/2001, deve rientrare comunque nell'obiettivo di determinare le procedure speciali per l'accelerazione dei lavori relativi alle opere previste dal Programma approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, in deroga a quanto previsto dalla legge 109/94 e attraverso la riforma della normativa vigente in materia di V.I.A. ed autorizzazione integrata ambientale.

Sembra perciò problematico l'utilizzo dello strumento della delega in assenza di una precisa individuazione nel programma CIPE delle infrastrutture di telecomunicazione da realizzare. La delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, richiamata, in verità contiene un allegato (n. 5) relativo agli interventi strategici di preminente interesse nazionale nel comparto delle telecomunicazioni, che riassume genericamente i piani di investimento dei principali operatori privati. Tale allegato, tuttavia, rinvia espressamente ad una futura delibera CIPE per l'individuazione delle opere che si intendono realizzare. Solo a questa fase ulteriore è possibile applicare lo strumento dell'intesa con le Regioni interessate e con la Conferenza unificata.



In secondo luogo, nel merito dell'articolato proposto, il decreto contiene disposizioni che eccedono dall'ambito di applicazione della legge delega richiamata e vanno a modificare discipline previste da leggi che non dovrebbero essere oggetto di intervento (legge 241/90 e legge 36/00). La semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di larga banda potrebbe essere invece realizzata attraverso l'attuazione delle nuove direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni.

Al di là del dato formale, relativo ai presupposti di legittimità del provvedimento, nel merito, occorre osservare che l'individuazione e la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione attraverso la delibera CIPE consente di contemperare nel modo migliore le esigenze di tutela della concorrenza nelle telecomunicazioni e le esigenze di interesse generale connesse alla diffusione delle nuove tecnologie ed al superamento del divario digitale tra zone diverse del paese.

L'esistenza di un quadro preciso di interventi infrastrutturali favorisce:

- la celere realizzazione degli interventi degli operatori che rientrano nel Programma CIPE attraverso gli strumenti speciali consentiti dalla legge obiettivo;
- la possibilità di un adeguato intervento dei poteri pubblici (Stato, Regioni, Enti locali) per realizzare infrastrutture di telecomunicazione in zone non coperte dagli operatori sub a), utilizzando risorse pubbliche nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ed evitando inutili duplicazioni;
- la possibilità di apertura del mercato delle telecomunicazioni ad altri operatori che potranno programmare interventi negli spazi lasciati liberi dagli operatori dominanti, nel rispetto delle normative esistenti e senza i privilegi della legge obiettivo;
- la possibilità di una generale diffusione della larga banda anche nei territori svantaggiati dalla concorrenza;
- la possibilità per gli investitori di controllare la bontà dei loro investimenti nelle imprese di telecomunicazione;
- la possibilità per i consumatori di valutare il rapporto costi/prezzi dei servizi offerti, attraverso una maggiore trasparenza dei mercati di telecomunicazione.



Osservazioni sull'articolato

L'esperienza sviluppata dalle Province in materia di convenzioni e disciplinari sottoscritti da diversi operatori di Telecomunicazioni (TLC) vede nella pianificazione dell'area vasta l'elemento centrale di sviluppo di tutti gli interventi lungo le strade di competenza provinciale e riconosce alla Provincia il ruolo istituzionale di coordinamento dello sviluppo locale. Le competenze delle Province in materia di programmazione e pianificazione territoriale consentono altresì di sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori di TLC, all'interno di un quadro di regole condiviso e definito.

Ciò premesso, si osserva innanzitutto che il ruolo delle Province quali enti proprietari e gestori della maggior parte delle strade che costituiscono il sistema viario nazionale, non è minimamente menzionato né riflesso in alcun modo nel D.Lgs., che non fa alcun riferimento alle problematiche derivanti alle Province dalla esecuzione delle infrastrutture di TLC.

Nel D.Lgs. è completamente assente il concetto di pianificazione delle attività di installazione di infrastrutture di TLC, ponendo serie incognite sulle prerogative delle Province, quali enti concedenti gli accessi ai sedimi delle strade provinciali.

Più precisamente si evidenziano le seguenti criticità:

Articolo 1

Agevolare la realizzazione delle infrastrutture del settore delle Telecomunicazioni non significa automaticamente deregolamentare il settore: occorre che il DLgs tenga conto delle competenze delle Autorità coinvolte (AGICOM, Province, Comuni, ANAS, etc.);

Il DLgs sembra riferirsi solo alle nuove realizzazioni, laddove si citano i soli eventi di "installazione e la modifica" delle infrastrutture, e non altri interventi quali l'asporto delle medesime e soprattutto il riutilizzo delle vecchie. Non si tiene conto di quanto già posto in essere, con il risultato di rinunciare a regolamentare il raccordo con il complesso (e per molti versi apprezzabile) stato di fatto.

Non si capisce perché poi gli operatori del settore possano installare solo "proprie" infrastrutture e non anche di altri soggetti, pubblici o privati, in una virtuosa logica di ricerca di sinergie premianti.

In ultimo, una definizione specifica di "infrastruttura" gioverebbe a fare chiarezza.



Articolo 2

Appare immotivato considerare tutte le infrastrutture come opere di interesse nazionale, in virtù del rango attribuito loro di "opere di urbanizzazione primaria". Tali sono infatti anche le strade, pur essendo poi concretamente ripartite per competenza tra gli Enti (locali) preposti. Si deve rilevare ancora una volta che il D.Lgs. sceglie di non rispettare questa impostazione, e senza apparente motivo, sol che si consideri lo stretto legame che intercorre tra rete telematica e rete viaria.

Articolo 3

(comma 3)

Nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali, si auspica la seguente riformulazione: "Gli enti locali possono prevedere incentivi per gli operatori che installano infrastrutture [...]".

Articolo 4

(Comma 2)

È opportuno che anche la previsione di "denuncia di inizio di attività" per impianti con potenza in antenna inferiore ai 7 Watt contempli la predisposizione della necessaria documentazione in punto al rispetto dei limiti di emissione.

Articolo 5

(Comma 2)

La generica previsione di un anno solare per la chiusura dei cantieri ignora (nuovamente) le istanze di pianificazione degli enti locali: è opportuna allora una riformulazione di questo tenore: "le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, entro un termine perentorio massimo di dodici mesi; è facoltà degli enti locali di stabilire un termine inferiore secondo la pianificazione e gli stati di avanzamento individuati congiuntamente".

Articolo 6

Ancora in tema di competenze dirette degli enti locali, non trova spazio nel testo proposto né la tutela del traffico e della sicurezza stradale, né la gestione del manto



stradale, che spesso viene compromesso dall'attività di scavo per la posa delle infrastrutture.

Non essendo previsto un termine temporale per la realizzazione delle opere né un riferimento alle discipline per l'interruzione o modifica del traffico di competenza dei vari enti preposti (Polizia di stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Capo Cantonieri, ecc), non si può che ribadire l'inevitabile mortificazione degli sforzi pianificatori degli enti locali.

Sarebbe opportuno imporre l'utilizzo di tecniche non invasive negli attraversamenti (micro tunneling), come avviene in molti paesi europei, al fine di ridurre i costi connessi alla realizzazione delle infrastrutture.

Articolo 7

(Comma 3)

La statuizione in questione, senz'altro positiva nella *ratio* (che è quella di concentrare gli interventi riducendo al minimo i disagi), presuppone la considerazione delle istanze di autonomia e il rispetto delle competenze degli enti locali. Infatti, solo un'accurata attività programmatica può garantire contro il pericolo che il disposto sia snaturato, ad esempio impiantando pretestuosamente cantieri il cui solo scopo sia di ostacolare lo sviluppo di reti concorrenziali; in questo senso, si rende necessaria la previsione di poteri autorizzatori e pianificatori da parte dell'ente locale.

Articolo 8

È indispensabile fornire una esatta definizione di "rete dorsale", sia per una basilare necessità di chiarezza, sia per le notevoli implicazioni che ne discendono: la previsione di una conferenza di servizi per esempio, traducendosi in un aggravio alla cantierizzazione dell'opera, deve essere giustificata sulla base di parametri oggettivi.

Occorre inserire le disposizioni sulla Conferenza di servizio in un quadro di rispetto delle competenze degli enti locali e delle esigenze di definire celermente i lavori di infrastrutturazione al fine di evitare inutili aggravii alla popolazione interessata.

In particolare, relativamente al Comma 4, sembrerebbe potersi addirittura desumere che, in vece della Provincia come ente preposto al coordinamento territoriale, siano gli operatori a svolgere l'opera di coordinamento sul territorio. Si auspica allora con forza che siano gli operatori a comunicare i propri piani alla Provincia, affinché questa possa procedere ad un coordinamento.

La comunicazione semestrale poi, non appare congrua: occorre un aggiornamento molto più frequente nell'anno, sol che si pensi che attività, quali la manutenzione, vengono spesso pianificate su base mensile (per tacere degli interventi d'urgenza).



Relativamente al Comma 5, il giudizio positivo sulla previsione di un obbligo di consentire l'accesso alle loro infrastrutture per i soggetti che esercitano funzioni o servizi pubblici è condizionato ad un chiarimento: gli operatori che dispongono di infrastrutture non utilizzate devono essere obbligati a renderle disponibili ad altri operatori che ne facciano richiesta, a condizioni la cui equità economica sia sottoposta al vaglio dell'AGICOM.

Articolo 9

Non è ammessa la possibilità di richiedere oneri civici contestualmente alla realizzazione di nuove infrastrutture. Tale possibilità, a fronte di un lieve impatto economico, permette alla pubblica amministrazione locale di dotarsi di infrastrutture per la banda larga: il non prevederla cozzerebbe allora clamorosamente con la stessa *ratio* del D.Lgs.

La previsione del primo comma dovrebbe individuare una previsione di manleva "*... e altresì indenne ... da ogni e qualsivoglia spesa e onere collegato o connesso agli interventi di installazione e di manutenzione ...*".

Articolo 10

A tutela del dichiarato fine di "accelerare l'installazione delle infrastrutture" è qui contemplato un rimedio giuridico marcatamente sproporzionato: l'articolo sembrerebbe infatti istituire, per l'operatore di telecomunicazioni che subisca delle turbative, un regime di tutela speciale rispetto a quanto previsto dall'ordinamento per le ordinarie situazioni giuridiche, il che è manifestamente incomprensibile.

Articolo 11

La conversione *sic et simpliciter* di precedenti autorizzazioni in autorizzazioni del tipo e qualità descritte all'articolo 4, oltre ad ereditare tutte le perplessità già espresse in merito a tale articolo, liquida ancora una volta in maniera frettolosa ed impropria tutto quanto realizzato in precedenza, rischiando di considerare erroneamente il lavoro progressivo come superato od inadeguato.



CONCORDATO CON
REGIONI + ANCI

20/6 ALL. C

consiglio in seduta
del Ministero Comunicazioni

R. Conf.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Nuove disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture per le reti di telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n.443;
Vista la deliberazione CIPE 21 dicembre 2001 n.12 pubblicata nella G.U. n.68 del 21 marzo 2002 ed in particolare il piano degli interventi nel comparto delle Telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per gli Affari regionali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art.1 (obiettivi)

Il presente decreto detta principi fondamentali in materia di installazione e modifica delle infrastrutture necessarie per le telecomunicazioni, al fine di:

- a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando così un mercato effettivamente concorrenziale;
- b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo tecnologico;
- c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, pubblicità, concentrazione e speditezza;
- d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione



ed agli obiettivi di qualità, relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 Febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione; --

- e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
- f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle predette emissioni elettromagnetiche nel rispetto delle competenze regionali di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36;
- g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del settore;
- h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo servizio al pubblico;
- i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
- j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, al decreto interministeriale 6 ottobre 1998 ed al decreto ministeriale di telecomunicazioni del 22 dicembre 1998.

Art.2

(infrastrutture di telecomunicazioni)

1. Le infrastrutture per le telecomunicazioni, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto.
2. ~~Le infrastrutture di cui all'articolo 3, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.~~
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.

*L'installazione
di infrastrutture
e gli impianti
relativi alle
reti mobili
GSM/UMTS*

Articolo 3

(infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici)

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,



distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla Regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto dalla legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999 n.490, nonché per le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976 n.898.

Art.4

(procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici)

1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 3 è presentata all'ente locale dai soggetti a tal fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti con potenza in antenna inferiore ai 7 Watt, intesi come somma delle potenze applicate ai singoli sistemi radianti, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.

3. Copia dell'istanza viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.



4. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al successivo articolo 5, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

5. Nel caso altra amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 2 febbraio 2001 n.36 ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il ministero delle Comunicazioni.

7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.5 (esiti e conseguenze)

1. Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 4 (istanza di autorizzazione o denuncia di inizio di attività), nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 4, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.



2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art.6

(opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico)

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.

4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. L'autorizzazione può essere denegata nel caso che il Comune metta a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.



7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a 30 giorni.

Art.7

(condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni)

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero delle Comunicazioni (od ad altro ente delegato), per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo 6.

2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al precedente comma, gli operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 6. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 8, è fissato in novanta giorni.



Art.8
(reti dorsali)

1. Qualora l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in conferenza di servizi tra gli enti proprietari per ciascun ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza può convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.

2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articolo 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il ministero delle Comunicazioni.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241.

4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 9, comma 2, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.

5. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 7, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.



6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

Art. 9

(oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico)

1. Gli operatori di telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, ai sensi dell'art.4 della legge 31 luglio 1997, n.249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'eventuale contributo una tantum per la spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

Art. 10

(limitazioni legali alla proprietà privata)

2. Al fine di accelerare l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, è aggiunto il seguente comma: "L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture".

Art. 11

(norma transitoria)

1. I diversi titoli già rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, su modulo conforme all'allegato A, la descrizione di



ciascun impianto installato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture.

3. Con decreto del Ministro delle Comunicazioni, sentita l'ANCI, viene determinato il contributo, che i soggetti interessati all'installazione di cui all'art.3, versano al comune incaricato dell'istruttoria amministrativa
4. È abrogato l'articolo 2 bis della legge 1 luglio 1997, n.189.

Art.12
(legislazione regionale)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.

Art.13
(entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

